

Statuti 2021

Stato al 19° giugno 2021

Contenuto

I. Generalità e scopo	4
II. Linea direttiva	4
III. Organi	4
La Sezione	5
L'Assemblea dei delegati	6
Il Comitato centrale	8
L'Ufficio amministrativo	9
La Commissione d'esame della gestione	9
L'Ufficio di revisione	9
IV. Partecipazione in qualità di membro	10
IV. Diritti e doveri dei membri	10
V. Finanze	11
VI. Fondazione di assistenza sociale e di formazione professionale	11
VII. Modifica degli statuti	12
IX. Scioglimento	12
X. Disposizioni finali	12

I. Generalità e scopo

Art. 1

¹ Quadri dell'edilizia Svizzera è un'organizzazione di lavoratori suddivisa in sezioni e membri singoli. Essa sostituisce giuridicamente la Federazione svizzera dei capomastri, fondata nel 1911. Quadri dell'edilizia Svizzera è un'associazione ai sensi dell'art. 60ss. del CC ed è iscritta nel Registro di Commercio. Sede dei Quadri dell'edilizia Svizzera è il domicilio dell'Ufficio amministrativo.

² Quadri dell'edilizia Svizzera è politicamente neutra e aconfessionale.

³ Gli statuti sono vincolanti per tutti i membri dei Quadri dell'edilizia Svizzera.

Art. 2

Quadri dell'edilizia Svizzera ha lo scopo di tutelare gli interessi professionali, economici e giuridici dei suoi membri, in particolare tramite:

- a. promozione della formazione e del perfezionamento professionale e specifico dei quadri
- b. collaborazione nella formazione degli apprendisti e in occasione di esami professionali di livello superiore
- c. stipulazione di contratti collettivi di lavoro con organizzazioni padronali
- d. trattative in materia salariale con organizzazioni padronali
- e. collaborazione con altre organizzazioni di lavoratori aventi gli stessi fini
- f. presa di posizione su questioni professionali e progetti di legge le cui interpretazioni e applicazioni sono in rapporto con gli scopi dei Quadri dell'edilizia Svizzera
- g. consulenza e assistenza legale secondo le disposizioni del Regolamento sulla protezione giuridica
- h. gestione di una Fondazione di assistenza sociale e di formazione professionale
- i. gestione di un fondo di formazione e previdenza
- j. pubblicazione di una rivista dell'associazione
- k. cura dello spirito di cameratismo
- l. adesione ad associazioni e organizzazioni che rafforzano le richieste dei membri e gli scopi dei Quadri dell'edilizia Svizzera.

II. Linea direttiva

Art. 3

Con la sua linea direttiva, Quadri dell'edilizia Svizzera espone scopi e compiti, i principi della sua attività e la sua offerta di prestazioni di servizio. Essa è la base ideale delle attività dei Quadri dell'edilizia Svizzera e funge da guida a statuti, concetti e strumenti di gestione.

III. Organi

Art. 4

Gli organi dei Quadri dell'edilizia Svizzera sono:

- a. la Sezione
- b. l'Assemblea dei delegati
- c. il Comitato centrale

- d. l'Ufficio amministrativo
- e. la Commissione d'esame della gestione
- f. l'Ufficio di revisione.

La Sezione

Art. 5

I membri si raggruppano secondo il luogo, la regione o il ramo professionale, formando così una sezione.

Art. 6

Competente per la fondazione, lo scioglimento e il raggruppamento di sezioni è il Comitato centrale.

Art. 7

Alla Sezione spettano i seguenti compiti:

- a. tutela degli interessi dei propri membri
- b. organizzazione e svolgimento di convegni professionali e specifici dei quadri e di corsi di perfezionamento
- c. svolgimento di un'Assemblea generale
- d. cura dei contatti e collaborazione con autorità, scuole, aziende e organizzazioni del settore dell'edilizia regionali
- e. informazione dei membri a intervalli regolari.

Art. 8

Gli organi della Sezione sono:

- 1. l'Assemblea generale
- 2. il Comitato della sezione
- 3. i Revisori dei conti.

1. L'Assemblea generale

L'Assemblea generale è la massima istanza della Sezione e deve svolgersi una volta all'anno prima del 31 marzo. All'Assemblea generale ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. approvazione
 - del verbale dell'ultima assemblea generale
 - del consuntivo
 - del preventivo
- b. elezione o revoca
 - del Presidente e degli altri membri del Comitato
 - dei delegati (Assemblea dei delegati dei Quadri dell'edilizia Svizzera)
 - dei revisori dei conti
- c. decisione in merito a mozioni dei soci o dei membri del Comitato

L'Assemblea generale straordinaria viene convocata su decisione del Comitato o su richiesta di un quinto dei membri della Sezione.

2. Il Comitato

È composto come minimo dal presidente e da altri membri di comitato. Essi decidono in modo indipendente i loro ruoli all'interno del Comitato.

Il Comitato ha la competenza di deliberare se è presente la maggioranza dei membri.

3. I revisori dei conti

Verificano il consuntivo e inoltrano all'Assemblea generale un rapporto sulla loro attività.

Art. 9

Scioglimento e fusione

¹ La decisione di scioglimento di una Sezione richiede il voto di almeno due terzi dei votanti.

² I membri continuano ad appartenere ai Quadri dell'edilizia Svizzera e aderiscono, se possibile, a un'altra sezione.

³ L'eventuale patrimonio della Sezione disciolta spetta alla cassa centrale e viene utilizzato per la fondazione di nuove sezioni.

⁴ La Sezione può fondersi con un'altra Sezione dei Quadri dell'edilizia Svizzera. È necessaria la maggioranza dei votanti. L'eventuale patrimonio della Sezione viene conglobato.

L'Assemblea dei delegati

Art. 10

¹ L'Assemblea ordinaria dei delegati è l'organo supremo dei Quadri dell'edilizia Svizzera.

² L'organizzazione dell'Assemblea dei delegati è di competenza del Comitato centrale.

³ L'Assemblea ordinaria dei delegati ha luogo ogni anno.

⁴ Su deliberazione del Comitato centrale o su richiesta di almeno un quinto dei membri o un quinto delle Sezioni viene convocata un'Assemblea straordinaria dei delegati.

⁵ La convocazione dell'Assemblea dei delegati con la lista delle trattande e il testo delle proposte appurate viene resa nota alle Sezioni e agli organi dell'associazione mediante lettera e pubblicazione negli organi dell'associazione, almeno quattro settimane prima dell'Assemblea.

Art. 11

La partecipazione all'Assemblea dei delegati è obbligatoria per:

- a. i delegati eletti dalle sezioni o i loro rappresentanti
- b. il Comitato centrale
- c. la Commissione d'esame della gestione
- d. i rappresentanti dei membri singoli.

Art. 12

Hanno diritto di voto i delegati eletti dalle sezioni e i rappresentanti dei membri singoli.

Sezioni fino a 150 membri hanno diritto a due delegati, da 151 membri a tre delegati e da 301 membri a quattro delegati.

Art. 13

¹ L'Assemblea dei delegati viene diretta dal Presidente centrale, in caso d'impedimento da un vicepresidente.

² L'Ufficio amministrativo provvede alla stesura del verbale.

Art. 14

All'Assemblea dei delegati spetta di trattare i seguenti oggetti:

a. approvazione

- del verbale dell'ultima Assemblea dei delegati
- del rendiconto dell'anno precedente sull'attività dei Quadri dell'edilizia Svizzera
- del consuntivo dell'anno precedente
- del preventivo dell'anno successivo
- del programma d'attività per l'anno successivo

b. elezione e revoca

- del Presidente centrale
- del vicepresidente
- degli altri membri del Comitato centrale
- dei membri della Commissione d'esame della gestione
- dell'Ufficio di revisione

c. delibera riguardo all'adesione o alla disdetta a/da altre associazioni o organizzazioni

d. modifica degli statuti;

e. modifica della linea direttiva;

f. delibera sulle quote sociali annue;

g. delibera sulle quote sociali annue integrali e ridotte;

h. delibera sull'ammontare di competenza del Comitato centrale;

i. delibera sulle mozioni del Comitato centrale e delle Sezioni;

Art. 15

Nell'ambito delle trattande dell'Assemblea dei delegati, le Regioni e le Sezioni possono inoltrare per iscritto mozioni e proposte di elezione al più tardi entro due mesi prima dell'Assemblea. Le proposte appurate, come pure il consuntivo e il preventivo devono essere resi noti alle sezioni al più tardi quattro settimane prima dell'Assemblea dei delegati. Durante l'Assemblea i delegati e il Comitato centrale possono presentare domanda scritta di modifica o di rigetto delle mozioni, ma è però necessaria una decisione dei delegati per l'entrata in materia.

Art. 16

¹ Nel caso di votazioni decide la maggioranza dei votanti presenti.

² Nel caso di elezioni, per il primo scrutinio decide la maggioranza assoluta, per il secondo turno la maggioranza relativa dei votanti.

³ Il presidente dell'assemblea vota solo nel caso di parità di voti.

⁴ Votazioni ed elezioni si svolgono di regola per alzata di mano. Su richiesta di un quinto dei delegati si svolgono a scrutinio segreto.

Art. 17

Le decisioni dell'Assemblea dei delegati entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Restano riservate delibere speciali dell'Assemblea dei delegati riguardo all'entrata in vigore.

Il Comitato centrale

Art. 18

- ¹ Il Comitato centrale è composto da nove membri al massimo, compresi il Presidente centrale e i vicepresidenti.
- ² La durata della carica del Comitato centrale è di 3 anni. Gli eletti possono rivestire la stessa carica ininterrottamente per quattro periodi interi. Un eventuale periodo di carica prima della nomina ufficiale non viene calcolato.
- ³ In caso di dimissioni prima della scadenza del mandato, la successiva Assemblea dei delegati eleggerà un successore per il periodo restante.
- ⁴ Le dimissioni devono essere presentate per iscritto entro il 31 dicembre che precede la successiva Assemblea dei delegati al Comitato centrale che, a giro di posta, le renderà note alle Regioni interessate

Art. 19

- ¹ Il Comitato centrale è responsabile della gestione globale dei Quadri dell'edilizia Svizzera.
- ² Esso dispone a tale scopo delle competenze che non sono trasferite all'Assemblea dei delegati.
- ³ In particolare è responsabile per:
 - a. fondazione, scioglimento e fusione di sezioni
 - b. convocazione dell'Assemblea dei delegati, preparazione o esame preliminare delle mozioni, messa in vigore delle decisioni prese dall'Assemblea dei delegati
 - c. promulgazione di regolamenti riguardanti:
 - i compiti del Presidente centrale e dei vicepresidenti
 - la tutela giuridica
 - gli indennizzi
 - i contributi
 - altri importanti compiti politici dell'associazione
 - d. comunicati stampa e informativi
 - e. approvazione di contratti e convenzioni con autorità, istituzioni e altre organizzazioni
 - f. deliberazione in materia di spese straordinarie nell'ambito dell'importo di sua competenza
 - g. fissazione della quota amministrativa annua dei membri singoli
 - h. fissazione delle condizioni di ammissione per membri passivi
 - i. elezione o revoca
 - di commissioni e incaricati
 - dell'amministratore dell'Ufficio amministrativo
 - j. approvazione del capitolato d'onori dell'amministratore
 - k. nuove leve dell'associazione.

Art. 20

- ¹ Il Comitato centrale si riunisce ogni qual volta la gestione globale dell'associazione lo richieda, ma almeno sei volte all'anno.
- ² Tre membri del Comitato centrale possono esigere per iscritto la convocazione di una

seduta che dovrà aver luogo entro un mese.

Art. 21

- ¹ Il Comitato centrale ha la facoltà di deliberare se è presente la maggioranza dei membri.
- ² La deliberazione su di una mozione presentata è ammessa con votazione scritta se non c'è nessun membro che si oppone a questo procedimento.
- ³ Deliberazioni e elezioni richiedono la maggioranza di voti dei membri presenti. Il presidente vota soltanto in caso di parità dei voti.
- ⁴ Il Presidente centrale, in caso di suo impedimento uno dei due vicepresidenti, dirige le sedute del Comitato centrale. Il verbale viene steso dall'Ufficio amministrativo.

L'Ufficio amministrativo

Art. 22

- ¹ L'Ufficio amministrativo provvede all'amministrazione dei Quadri dell'edilizia Svizzera.
- ² Su incarico del Comitato centrale, l'amministratore provvede alla tutela degli interessi dei Quadri dell'edilizia Svizzera e alla direzione dell'Ufficio amministrativo. Le sue competenze vengono definite dal Comitato centrale in un capitolato d'oneri.
- ³ L'organizzazione dell'Ufficio amministrativo viene regolata con un ordinamento di servizio.

La Commissione d'esame della gestione

Art. 23

- ¹ La Commissione d'esame della gestione è composta da cinque membri.
- ² La durata della carica è di 3 anni. Gli eletti possono rivestire la stessa carica a turno ininterrotto per quattro interi periodi di carica.
- ³ Nel caso di dimissioni di un membro, l'Assemblea dei delegati elegge un successore.
- ⁴ La commissione nomina presidente e protocollista tra i suoi componenti.

Art. 24

La Commissione esamina:

- a. la conformità delle deliberazioni del Comitato centrale e dell'Assemblea dei delegati rispetto agli statuti
- b. la conformità delle attività dell'Ufficio amministrativo con le deliberazioni del Comitato centrale e dell'Assemblea dei delegati.

Art. 25

- ¹ Su invito del suo presidente, la Commissione si riunisce almeno due volte all'anno.
- ² Nell'ambito della sua attività, la Commissione può prendere visione di tutti gli atti.
- ³ Sulla sua attività la Commissione presenta rendiconto e mozione all'Assemblea dei delegati e, caso per caso, al Comitato centrale.

L'Ufficio di revisione

Art. 26

L'Assemblea dei delegati nomina un Ufficio di revisione che esamina tutti i conti di Quadri dell'edilizia Svizzera e delle fondazioni che essa gestisce

IV. Partecipazione in qualità di membro

Art. 27

¹ Come membri attivi dei Quadri dell'edilizia Svizzera sono ammesse persone appartenenti ai quadri e collaboratori con funzione dirigente nel settore della costruzione, in particolare:

- a. i quadri delle imprese del settore principale della costruzione e dell'industria della lavorazione del legno
- b. i quadri degli uffici di architettura, d'ingegneria e di pianificazione
- c. gli insegnanti di scuole professionali del settore edilizio
- d. i licenziandi di scuole di formazione dei quadri dell'edilizia
- e. i quadri di aziende del commercio e della produzione di materiali da costruzione
- f. i quadri di amministrazioni e di aziende industriali.

² Come membri passivi dei Quadri dell'edilizia Svizzera sono ammessi scuole, istituzioni e imprese. L'ammissione di questi membri passivi è limitata all'associazione nel suo complesso.

Art. 28

¹ L'ammissione di nuovi membri attivi avviene dopo l'inoltro della loro domanda alla Sezione competente, o all'Ufficio amministrativo.

² L'ammissione in qualità di membro singolo è possibile. L'assistenza amministrativa dei membri singoli e dei membri passivi è curata dall'Ufficio amministrativo.

Art. 29

a. Dimissioni.

Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto con sei mesi di preavviso. L'inoltro delle dimissioni è possibile entro il 30 giugno per il 31 dicembre.

Le dimissioni vanno inoltrate al Comitato della sezione oppure, per membri singoli e membri passivi, all'Ufficio amministrativo.

b. Esclusione.

Il membro di una Sezione può essere escluso su decisione del Comitato di sezione, il membro singolo e il membro passivo su decisione del Comitato centrale

- in seguito a gravi trasgressioni nei confronti degli interessi dell'associazione o degli statuti;

- in seguito al mancato pagamento della quota sociale.

V. Diritti e doveri dei membri

Art. 30

¹ Ogni membro ha diritto di voto e di eleggibilità attiva e passiva nell'ambito di questi statuti.

² Ogni membro ha diritto alle prestazioni fissate negli statuti e nei regolamenti dei Quadri dell'edilizia Svizzera e delle sue istituzioni.

Art. 31

Membro passivo dei Quadri dell'edilizia Svizzera

¹ Il Comitato centrale regola tramite deliberazione le condizioni di ammissione come pure diritti e doveri dei membri passivi.

² I membri passivi sono esclusi dal diritto di voto e di elezione alle assemblee dei delegati.

Art. 32

Socio onorario dei Quadri dell'edilizia Svizzera

¹ Membri e terze persone che si sono particolarmente distinti in favore dei Quadri dell'edilizia Svizzera possono, su richiesta del Comitato centrale, essere nominati soci onorari dei Quadri dell'edilizia Svizzera.

² La nomina spetta all'Assemblea dei delegati.

³ I soci onorari dei Quadri dell'edilizia Svizzera vengono invitati ufficialmente a partecipare alle assemblee dei delegati.

Art. 33

Quote

Aderendo ai Quadri dell'edilizia Svizzera ogni membro si impegna a pagare puntualmente le quote annuali. Valgono il regolamento di adesione e il regolamento sui contributi.

VI. Finanze

Art. 34

Per gli impegni dei Quadri dell'edilizia Svizzera è garante esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

Art. 35

Il periodo d'esercizio corrisponde all'anno civile.

Art. 36

¹ Il Comitato centrale regola le competenze per lo sblocco delle singole posizioni del preventivo.

² I principi per la gestione sono fissati dal capitolato d'oneri dell'amministratore.

³ Le eccedenze d'esercizio vengono attribuite al patrimonio dell'associazione. Una perdita viene coperta dal patrimonio.

VII. Fondazione di assistenza sociale e di formazione professionale

Art. 37

¹ Ai sensi dell'art. 80ss. del CC esiste la Fondazione di assistenza sociale e di formazione professionale.

² La tenuta dei conti per questa fondazione è separata dal rimanente conto d'esercizio.

³ L'amministrazione della fondazione avviene secondo l'atto costitutivo in vigore e il rispettivo Regolamento.

VIII. Modifica degli statuti

Art. 38

Per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza di due terzi dei votanti.

IX. Scioglimento

Art. 39

¹ Lo scioglimento dei Quadri dell'edilizia Svizzera può essere deciso solo da un'Assemblea dei delegati.

² La decisione deve essere presa da una maggioranza di due terzi di tutte le sezioni e di due terzi dei delegati.

³ L'ultima Assemblea dei delegati decide sull'impiego del patrimonio.

X. Disposizioni finali

Art. 40

¹ Gli statuti sono redatti nelle lingue ufficiali. Nel caso di difficoltà d'interpretazione fa stato il testo in lingua tedesca.

² Questi statuti entrano in vigore il 01.01.2022 e sostituiscono tutte le precedenti versioni.

Statuti approvati dall'Assemblea ordinaria dei delegati dell'associazione Quadri dell'edilizia Svizzera, del 19 giugno 2021. (Modifiche dovute all'abolizione delle regioni e all'introduzione della quota sociale univorme e incasso centralizzato.).

Pius Helg
Presidente centrale

Regina Gorza
Direttrice

QUADRI DELL' EDILIZIA SVIZZERA

TEL 062 205 55 00

INFO@BAUKADER.CH

WWW.BAUKADER.CH